Unione Europea

Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872
www.vincimascalucia.edu.it
E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Leonardo da Vinci"

Sede Centrale di Via Regione Siciliana n.12
Plesso di Via Santa Spera
Plesso di Via Roma

RESPONSABILITA' E PROCEDURE VARIE
ai sensi del D.Lgs 81/2008
Anno Scolastico 2026 - 2027

Elaborato dal D.L Prof^ssa Concetta Rita D'Amico in collaborazione col RSPP Prof. Carmelo Pezzella

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

SOMMARIO

Sequela	Contenuto	Pag.
1	Il docente e la sicurezza	4
2	Il docente e le uscite didattiche	7
3	Il personale durante le pause ed i momenti di ricreazione	11
4	Procedura interna per infortuni	13
5	Addetti antincendio	16
6	Addetti al primo soccorso	18
7	Il preposto	20
8	La movimentazione dei carichi animati	22
9	Palestra	28
10	Rischi ed incidenti nell'ora di scienze motorie	29
11	Rilevazioni sullo stato della palestra a cura del preposto	32
12	Attività motoria per alunno diversamente abile	36
13	Attività motoria per singola classe normodotata	40
14	Il DSGA	44
15	Responsabilità e procedure del Collaboratore scolastico	48
16	Responsabilità dell'Assistente amministrativo	51

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.



Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Il seguente documento è una raccolta di doveri e di responsabilità per il personale scolastico al fine di aiutare tutti i docenti ed il personale ATA a comprendere meglio le loro responsabilità, le attività e le procedure da osservare in ogni momento della vita scolastica.
Il tutto visto alla luce del D. Lgs 81/2008

Il docente e la sicurezza

La *responsabilità dei docenti* in relazione al **D.Lgs. 81/2008** e alla normativa scolastica sulla sicurezza.

1. Il ruolo del docente nel sistema di sicurezza scolastico

Nel D.Lgs. 81/2008 il docente non è definito come "preposto" in senso tecnico, ma **svolge funzioni di vigilanza e tutela degli alunni** che, nella scuola, assumono un valore particolare perché gli studenti sono equiparati a **"lavoratori"** ai fini della sicurezza.

Il docente è quindi:

- **soggetto vigilante** sulla sicurezza degli alunni;
- **attuatore delle misure di prevenzione** previste dall'istituto;
- **responsabile della gestione dell'aula e delle attività affidate**.

2. Riferimenti normativi principali

- **D.Lgs. 81/2008** – Testo unico sulla sicurezza
- **Art. 2048 c.c.** – Culpa in vigilando
- **L. 312/1980, art. 61** – Responsabilità civile dei dipendenti pubblici
- **DPR 547/1955 e DPR 303/1956** (alcuni principi richiamati)
- **Regolamenti interni dell'istituto** (PEI, PEI, Regolamento di istituto, Piano di emergenza)

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

3. Obblighi del docente ai sensi del D.Lgs. 81/2008

3.1 Obblighi generali

Il docente deve:

- **prendere visione e rispettare** il DVR e le procedure interne;
- **vigilare sugli alunni** durante tutte le attività scolastiche;
- **segnalare tempestivamente** al dirigente o al RLS ogni situazione di pericolo;
- **non rimuovere o modificare** dispositivi di sicurezza;
- **collaborare** all'attuazione delle misure di prevenzione;
- **partecipare alla formazione obbligatoria** sulla sicurezza.

3.2 Obblighi specifici in aula

- garantire che l'aula sia **ordinata e sicura**;
- evitare sovraffollamento o uso improprio degli spazi;
- segnalare eventuali problematiche;
- controllare che gli studenti non adottino comportamenti pericolosi;
- verificare che attrezzature e materiali siano utilizzati correttamente.

3.3 Obblighi durante attività particolari

- **laboratori**: applicare procedure specifiche, controllare DPI, verificare macchinari;
- **educazione fisica**: vigilanza rafforzata, controllo attrezzature, gestione rischi dinamici;
- **uscite didattiche**: responsabilità di vigilanza continua, rispetto del piano di sicurezza dell'uscita;
- **intervalli e spostamenti**: sorveglianza attiva e presenza costante.

4. Responsabilità in caso di infortunio

4.1 Responsabilità civile

La scuola risponde **civilmente** dei danni subiti dall'alunno (art. 2048 c.c.). Il docente è coperto dalla **responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione**.

4.2 Culpa in vigilando

Si configura quando:

- il docente non ha vigilato adeguatamente;
- non ha impedito comportamenti pericolosi prevedibili;
- ha lasciato gli alunni incustoditi;
- non ha applicato procedure di sicurezza.

La responsabilità del docente è **presunta**, ma può essere esclusa se dimostra:

- che l'evento era **imprevedibile e inevitabile**;

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- che ha adottato tutte le misure di vigilanza richieste.

4.3 Responsabilità penale

Rara, ma possibile in caso di:

- omissione grave di misure di sicurezza;
- comportamento negligente macroscopico;
- violazione consapevole di norme.

4.4 Responsabilità disciplinare

Il dirigente può attivare procedimenti disciplinari se:

- il docente non rispetta procedure interne;
- non collabora alla sicurezza;
- non vigila adeguatamente.

5. Cosa NON è responsabilità del docente

Il docente **non è responsabile** di:

- guasti strutturali o manutenzione degli edifici;
- certificazioni degli impianti;
- redazione del DVR;
- gestione delle emergenze a livello organizzativo (compito del dirigente);
- valutazione dei rischi (compito del RSPP).

Il docente non risponde con il proprio patrimonio personale, salvo dolo o colpa gravissima.

6. Compiti del docente in caso di emergenza e/o di evacuazione

- conoscere il piano di evacuazione esistente, le vie di fuga ed i punti di raccolta;
- mantenere la calma e guidare gli alunni;
- applicare il piano di emergenza e di evacuazione;
- assicurarsi che la classe esca ordinatamente;
- controllare la presenza degli alunni nel punto di raccolta;
- segnalare eventuali criticità;
- non rientrare nell'edificio senza autorizzazione.

7. Buone pratiche operative

- arrivare in aula prima degli studenti;
- non lasciare mai la classe incustodita;
- controllare quotidianamente l'ambiente;
- segnalare per iscritto ogni rischio esistente;
- documentare incidenti o quasi incidenti;

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- collaborare con il preposto (se individuato) e con il dirigente.

8. Sintesi finale

Il docente, nel sistema di sicurezza scolastico, è:

- **vigilante** sugli alunni;
- **attuatore** delle misure di prevenzione;
- **segnalatore** dei rischi;
- **gestore operativo** della sicurezza in aula e nelle attività.

Non è invece responsabile della struttura, degli impianti o della valutazione dei rischi.

Il docente e le uscite didattiche

Il docente accompagnatore è **il primo presidio di sicurezza**: deve garantire vigilanza continua, applicare le misure di prevenzione previste dalla scuola, controllare ambienti e mezzi, gestire le emergenze e prevenire comportamenti a rischio. Queste responsabilità derivano dal **D.Lgs. 81/2008**, dal **Codice Civile (art. 2048)** e dalla prassi consolidata della giurisprudenza.

Responsabilità varie iniziali

Prima della partenza, i docenti coinvolti nell'organizzazione devono:

- **Collaborare alla valutazione dei rischi** dell'attività fuori sede, come previsto dal D.Lgs. 81/2008. *(Il dirigente autorizza, ma i docenti contribuiscono alla definizione delle misure operative.)*
- **Verificare l'idoneità dei fornitori** (mezzi di trasporto, strutture ricettive, guide, attività), secondo le procedure trasparenti richiamate dalla Nota MIUR 674/2016.
- **Predisporre il piano di sicurezza del viaggio**, con:
 - orari, tappe, punti di raccolta;
 - procedure di emergenza;
 - numeri utili e referenti.

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- **Raccogliere informazioni sanitarie degli alunni**, inclusi farmaci, allergie, patologie, PEI e misure compensative per studenti con disabilità.
- **Informare le famiglie** su rischi, regole di comportamento, assicurazioni e misure di tutela.

Responsabilità durante l'uscita o il viaggio

Durante l'intera durata del viaggio, il docente accompagnatore assume una **posizione di garanzia***: ha l'obbligo giuridico di impedire eventi dannosi prevedibili.*

Obblighi principali

- **Vigilanza continuativa**: 24 ore su 24, incluse ore notturne, trasferimenti, pasti, attività ricreative. (La vigilanza deve essere proporzionata all'età e ai rischi.)
- **Controllo degli ambienti**:
 - camere e uscite di emergenza degli alloggi;
 - sicurezza dei luoghi visitati;
 - verifica preventiva delle strutture.
- **Sorveglianza dei comportamenti a rischio**:
 - alcool, droghe, challenge social, balconi, finestre, attività in quota;
 - balneazione (conta degli alunni prima/dopo, presenza bagnini certificati).
- **Gestione delle emergenze**:
 - primo soccorso;
 - contatto immediato con la scuola e con il tour operator;
 - applicazione del piano di emergenza.
- **Accompagnamento nei trasferimenti**: il gruppo non deve mai essere lasciato senza supervisione.

Responsabilità civile, penale e disciplinare

Responsabilità civile (art. 2048 c.c.)

Il docente è responsabile per:

- **culpa in vigilando**: mancata o insufficiente vigilanza;
- danni causati dagli alunni a terzi o a cose;
- danni che l'alunno causa a sé stesso, salvo prova dell'imprevedibilità dell'evento.

Responsabilità penale

Scatta solo per condotte gravi:

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- lesioni colpose o omicidio colposo (art. 40 c.p.: non impedire un evento equivale a causarlo).

Responsabilità disciplinare

Il dirigente può attivare procedimenti se:

- non viene garantita la vigilanza;
- non vengono rispettate procedure e misure di sicurezza.

Limiti della responsabilità patrimoniale

Il docente risponde con il proprio patrimonio **solo in caso di dolo o colpa grave** (L. 312/1980, art. 61).

Cosa non è responsabilità del docente

Il docente non è responsabile di:

- manutenzione degli edifici o dei mezzi;
- certificazioni di sicurezza delle strutture;
- redazione del DVR (competenza del dirigente e RSPP);
- organizzazione generale delle emergenze.

Normative principali

Circolari Ministeriali

- **C.M. 291/1992** – È la circolare storica che disciplina:
 - organizzazione delle uscite;
 - sicurezza;
 - vigilanza;
 - responsabilità degli accompagnatori.

- **C.M. 623/1996** – Integrazione della precedente, con chiarimenti su:
 - iter autorizzativo;
 - criteri di scelta delle mete;
 - obblighi di sicurezza.

DPR 275/1999 – Autonomia scolastica

Stabilisce che le uscite devono essere coerenti con il **PTOF** e rientrano a pieno titolo nell'attività formativa della scuola.

D.Lgs. 81/2008 – Sicurezza

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Si applica anche alle uscite didattiche: gli studenti sono equiparati a "lavoratori" ai fini della tutela della sicurezza.

Codice Civile

- **Art. 2047 e 2048 c.c.** – Responsabilità per fatto illecito di incapaci e **culpa in vigilando**: il docente è responsabile dei danni subiti o causati dagli alunni se non prova di aver vigilato adeguatamente.

CCNL Scuola

Definisce gli obblighi di servizio e la vigilanza come parte integrante delle mansioni del docente.

Importanza didattica

Nonostante l'importanza **didattica**, è fondamentale chiarire che per i **viaggi di istruzione** i docenti non sono soggetti a vincoli contrattuali che ne impongano la partecipazione. Questa distinzione tra attività curricolare ed extracurricolare definisce il perimetro dell'autonomia individuale dei professionisti della **scuola**, escludendo l'esistenza di un dovere d'ufficio precostituito.

Il quadro normativo e la volontarietà

La normativa vigente stabilisce chiaramente che la partecipazione ai **viaggi di istruzione** non rientra tra i doveri d'ufficio del corpo docente. Il dirigente scolastico non possiede il potere gerarchico di imporre un ordine di servizio per forzare la presenza di un insegnante oltre l'orario curricolare stabilito dal contratto nazionale. Questa scelta rimane un atto di **disponibilità individuale** che deve essere espresso formalmente durante le sedute dei consigli di classe.
L'attività di accompagnamento comporta infatti una modifica sostanziale delle ore di **lavoro** ordinario, richiedendo un impegno che eccede le canoniche prestazioni d'aula. Di conseguenza, l'organizzazione di tali iniziative è subordinata al raggiungimento di un numero sufficiente di **accompagnatori volontari** che garantiscano la vigilanza necessaria. Senza tale consenso preventivo, l'istituzione scolastica si trova nell'impossibilità di procedere con la pianificazione delle uscite esterne, poiché manca il presupposto essenziale della **vigilanza professionale** continuativa.

La responsabilità civile e la vigilanza

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Quando un insegnante accetta di partecipare ai **viaggi di istruzione**, assume su di sé un carico di responsabilità giuridiche particolarmente rilevanti per l'incolumità degli alunni. La giurisprudenza italiana, richiamando l'articolo 2048 del codice civile, sottolinea la necessità di una **vigilanza continuativa** per prevenire la cosiddetta culpa in vigilando. Tale onere non si limita alle sole ore di attività didattica frontale, ma si estende all'intero arco della trasferta, includendo i momenti di riposo e gli spostamenti logistici.
La gestione della **sicurezza degli studenti** diventa quindi l'obiettivo prioritario, richiedendo una prontezza operativa costante per fronteggiare eventuali emergenze mediche o logistiche che potrebbero insorgere durante il percorso. È proprio questa gravosità che giustifica la natura non obbligatoria dell'incarico, poiché implica un **rischio professionale** e personale che il docente deve poter valutare in piena autonomia decisionale prima di sottoscrivere l'impegno verso la scuola.

Il personale durante le pause ed i momenti di ricreazione

La **vigilanza del personale docente e personale ATA durante la ricreazione** è uno dei momenti più delicati dell'intera giornata scolastica: la normativa e la giurisprudenza italiane confermano che **l'obbligo di sorveglianza è pieno e continuo**, e che proprio l'intervallo è una delle fasi più esposte al rischio di incidenti.

Durante la ricreazione **il docente è responsabile della vigilanza sugli alunni affidati**, salvo diversa organizzazione formale del dirigente. La responsabilità della scuola e del docente deriva dagli **artt. 2047 e 2048 c.c.**, e la giurisprudenza conferma che l'obbligo copre anche l'intervallo.

1. Fondamento normativo

- **Art. 2047 c.c.** – responsabilità per danni causati da incapaci di intendere e volere.
- **Art. 2048 c.c.** – responsabilità dei precettori per i fatti illeciti degli allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
- **CCNL Scuola** (art. 29 CCNL 2007 e successive sequenze): vigilanza e accoglienza sono obblighi di servizio.
- Direttive interne degli istituti scolastici che regolano turni e presidi durante l'intervallo.

2. Estensione dell'obbligo di vigilanza

La vigilanza:

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- **copre tutto il tempo in cui gli alunni sono affidati alla scuola**, dall'ingresso all'uscita;
- **include esplicitamente la ricreazione**, come confermato dalla Cassazione (es. Cass. 28/7/1972 n. 2590; Cass. 7/6/1977 n. 2342).
- deve essere **proporzionata all'età degli studenti** e alla natura dell'attività.

3. Responsabilità del docente durante la ricreazione

Il docente:

- è responsabile della sorveglianza **se ha la classe in carico in quel momento**;
- risponde **solo se l'evento era prevedibile ed evitabile**;
- non è responsabile quando il fatto è improvviso e ha esercitato correttamente la vigilanza.

La responsabilità personale del docente scatta **solo in caso di dolo o colpa grave**.

4. Ruolo del personale ATA

I collaboratori scolastici:

- vigilano su corridoi, cortili, spazi comuni;
- intervengono in caso di comportamenti pericolosi;
- sono parte integrante del piano di sorveglianza predisposto dal dirigente.

5. I "vuoti di vigilanza": il rischio maggiore

La giurisprudenza considera particolarmente critici:

- il **cambio dell'ora**,
- i momenti di **transizione**,
- la **ricreazione**, dove si concentrano la maggior parte degli incidenti.

Lasciare gli alunni senza sorveglianza, anche per pochi minuti, può integrare violazione dell'obbligo di vigilanza con conseguenze civili e disciplinari.

6. Comportamento del docente

- essere puntuali nei momenti di vigilanza;

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- non lasciare mai la classe incustodita;
- mantenere una vigilanza attiva e continua;
- prevenire comportamenti rischiosi;
- documentare eventuali situazioni problematiche.

7. Responsabilità dell'istituto scolastico

La scuola:

- risponde civilmente dei danni subiti dagli alunni;
- deve predisporre un **piano di sorveglianza chiaro** con turni e presidi;
- deve evitare interruzioni nella vigilanza.

Procedura interna per gli infortuni

Il personale della scuola, al verificarsi di un incidente, deve **attivare immediatamente la procedura interna per gli infortuni**, **documentare tutto**, **mettere in sicurezza l'area**, **informare l'assicurazione** e **preparare la difesa amministrativa/legale** in vista di una possibile richiesta danni.

La responsabilità della scuola, secondo la giurisprudenza, scatta quando l'incidente deriva da **carenze strutturali o organizzative** (come una grata deformata) e l'istituto deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno

COSA DEVE FARE LA SCUOLA

1. Mettere in sicurezza immediata l'area

- Interdire l'accesso alla grata deformata o alla zona ritenuta pericolosa;
- Segnalare il pericolo con nastro, cartelli, transenne;
- Attivare il DSGA per l'intervento urgente di manutenzione;
- Documentare con foto e relazione tecnica.

2. Raccogliere e consolidare tutta la documentazione dell'incidente

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

La scuola deve predisporre un **fascicolo completo**, che includa:

- Relazione del docente presente.
- Relazione dei collaboratori scolastici.
- Eventuali testimonianze di altri alunni.
- Foto della grata e/o del luogo dell'incidente.
- Planimetria dell'area.
- Registro degli interventi di manutenzione pregressi.
- Eventuali segnalazioni precedenti sulla stessa grata (se esistono).
- Comunicazioni alla famiglia.

Questo è fondamentale perché la responsabilità della scuola si valuta sulla base della **vigilanza** e della **sicurezza strutturale** dell'ambiente

3. Attivare l'assicurazione scolastica

La scuola deve:

- Trasmettere la denuncia di sinistro alla **compagnia assicurativa** (infortuni e RCT).
- Trasmettere la documentazione raccolta.
- Informare il Ministero (per le scuole statali) se richiesto dalla polizza.

La copertura assicurativa è parte essenziale della gestione dei danni agli alunni

4. Verificare la responsabilità strutturale

Poiché l'incidente è avvenuto per **caduta su una grata deformata**, si tratta di un possibile caso di:

- **Responsabilità contrattuale della scuola** (art. 1218 c.c.) per mancata protezione dell'alunno.
- **Responsabilità per custodia** della struttura scolastica (art. 2051 c.c.).

La giurisprudenza richiede che la scuola dimostri di aver adottato **tutte le cautele idonee a evitare il danno**

5. Preparare la posizione difensiva per la riunione eventuale con i genitori

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

La riunione non è un processo, ma un momento in cui il genitore contesterà formalmente l'accaduto.
La scuola deve arrivare con:

- Fascicolo completo dell'incidente.
- Documentazione fotografica.
- Prove degli interventi di manutenzione (se presenti).
- Prove dell'immediata messa in sicurezza.
- Copia della denuncia assicurativa.
- Eventuali note del RSPP.

6. Coinvolgere le figure istituzionali

- **Dirigente scolastico**: responsabile della sicurezza.
- **RSPP**: valutazione del rischio e relazione tecnica.
- **DSGA**: attivazione manutenzione e gestione assicurativa.
- **Medico competente** (se necessario).
- **Avvocatura dello Stato** (per scuole statali) in caso di successiva causa civile.

7. Aggiornare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

L'incidente deve essere registrato come:

- Evento sentinella.
- Possibile mancata valutazione del rischio strutturale.
- Necessità di aggiornamento delle misure preventive.

8. Comunicare correttamente con la famiglia

La scuola deve:

- Mantenere un tono istituzionale e collaborativo.
- Non ammettere responsabilità prima della valutazione tecnica.
- Informare sulle procedure assicurative.

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- Garantire trasparenza documentale.

In sintesi

La scuola deve **documentare, mettere in sicurezza, attivare l'assicurazione, preparare la difesa tecnica e aggiornare il DVR**.
La presenza di una **grata deformata** è un elemento che può configurare responsabilità dell'istituto, salvo prova contraria (manutenzione programmata, evento imprevedibile, danneggiamento improvviso non segnalato)

Addetti antincendio
Procedura e Check list operativa

La seguente procedura, pronta da usare, è stata ideata **specificamente per gli addetti antincendio in una scuola**.

È stata pensata per essere utilizzata **ogni giorno, durante i controlli** e durante le prove di evacuazione.

1. Controlli quotidiani (prevenzione)

- ☐ Vie di esodo libere da ostacoli
- ☐ Uscite di emergenza apribili senza chiavi
- ☐ Segnaletica di emergenza visibile e integra
- ☐ Illuminazione di sicurezza funzionante
- ☐ Estintori presenti, accessibili e con indicatori in zona verde
- ☐ Idranti/naspi non ostruiti e con manichette integre
- ☐ Assenza di accumuli di materiali combustibili nei corridoi e depositi
- ☐ Laboratori ordinati e privi di fonti di rischio non controllate
- ☐ Porte REI chiuse e non bloccate
- ☐ Quadri elettrici chiusi e senza anomalie visibili

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- ☐ Segnalazione immediata di ogni criticità al Dirigente/RSPP

2. Controlli periodici (settimanali/mensili)

- ☐ Verifica scadenze manutentive estintori e impianti antincendio
- ☐ Controllo integrità delle cassette antincendio
- ☐ Verifica funzionamento pulsanti di allarme (se previsto)
- ☐ Controllo del carico d'incendio in aule, archivi, laboratori
- ☐ Aggiornamento del registro dei controlli antincendio
- ☐ Verifica delle procedure del Piano di Emergenza

3. In caso di principio d'incendio

- ☐ Attivare immediatamente l'allarme
- ☐ Valutare se intervenire con estintore (solo se in sicurezza)
- ☐ Chiudere porte e finestre del locale interessato
- ☐ Impedire l'accesso alla zona coinvolta
- ☐ Comunicare al Coordinatore dell'emergenza la situazione
- ☐ Preparare l'evacuazione del settore

4. Durante l'evacuazione

- ☐ Guidare studenti e personale verso le vie di fuga
- ☐ Assistere persone con disabilità o difficoltà motorie
- ☐ Mantenere calma e ordine
- ☐ Verificare che nessuno resti nei locali (bagni, laboratori, palestre)

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- ☐ Segnalare eventuali ostacoli o fumo al Coordinatore
- ☐ Raggiungere il punto di raccolta assegnato

5. Al punto di raccolta

- ☐ Confermare che il settore/area è stato evacuato completamente
- ☐ Segnalare eventuali dispersi o feriti
- ☐ Attendere istruzioni dal Coordinatore dell'emergenza
- ☐ Non rientrare nell'edificio fino a dichiarazione di fine emergenza

6. Dopo l'emergenza

- ☐ Collaborare alla relazione dell'accaduto
- ☐ Segnalare eventuali presidi utilizzati o danneggiati
- ☐ Partecipare al debriefing con Dirigente, RSPP e personale coinvolto

7. Formazione e addestramento

- ☐ Partecipazione ai corsi antincendio previsti dal D.M. 2/9/2021
- ☐ Aggiornamento periodico (obbligatorio)
- ☐ Partecipazione alle esercitazioni annuali (minimo 2 aggiuntive nel 2026)

Addetti al primo soccorso
Procedura operativa

1. Nomina e Formazione degli Addetti

- ☐ Addetti formalmente nominati
- ☐ Numero adeguato rispetto al plesso
- ☐ Formazione conforme al DM 388/2003

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- ☐ Aggiornamento effettuato negli ultimi 3 anni
- ☐ Copertura dei turni (mattina/pomeriggio)

2. Dotazioni di Primo Soccorso

- ☐ Cassetta PS presente e accessibile
- ☐ Contenuto conforme al DM 388/2003
- ☐ Materiale integro e non scaduto
- ☐ Pacchetti di medicazione presenti in laboratori/palestra
- ☐ Registro dei controlli periodici aggiornato
- ☐ DAE presente (se previsto)
- ☐ Addetti formati all'uso del DAE

3. Procedure di Emergenza

- ☐ Addetti conoscono le procedure interne
- ☐ Capacità di valutare sicurezza dell'area
- ☐ Capacità di valutare coscienza e respiro
- ☐ Attivazione corretta del 112/118
- ☐ Divieto di somministrare farmaci rispettato
- ☐ Sorveglianza dell'infortunato fino ai soccorsi
- ☐ Compilazione del registro infortuni

4. Spazi e Accessibilità

- ☐ Corridoi e scale liberi
- ☐ Aree a rischio presidiate o con addetti reperibili
- ☐ Telefono funzionante per emergenze

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- ☐ Accesso facilitato ai mezzi di soccorso
- ☐ Cancelli aperti o apribili rapidamente

5. Comunicazione e Coordinamento

- ☐ Protocollo di comunicazione interno attivo
- ☐ Segreteria informata tempestivamente
- ☐ Famiglie avvisate correttamente
- ☐ Addetti consapevoli dei limiti operativi
- ☐ Presenza di un referente in emergenza

6. Analisi degli Eventi

- ☐ Registrazione sistematica degli infortuni
- ☐ Analisi periodica degli eventi
- ☐ Azioni correttive attuate
- ☐ Riunioni con RSPP e Dirigente

IL Preposto

1. Chi è il preposto (ai sensi del D.Lgs 81/2008 art 19 e 299)

Il preposto è definito dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008 come la persona che **sovrintende alle attività lavorative**, garantisce l'attuazione delle direttive del dirigente scolastico e **vigila sulla sicurezza**. La responsabilità **non dipende dalla nomina**, ma dal ruolo effettivamente svolto (art. 299).

2. Dove opera nella scuola

- Laboratori (scientifici, artistici, informatici, tecnologici)

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- Palestre e attività motorie
- Aule speciali e officine
- Spazi comuni con rischio specifico
- Attività pratiche dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori

3. Obblighi principali del preposto (art. 19)

- **Vigilare** sul rispetto delle norme di sicurezza e delle procedure interne.
- **Intervenire** per correggere comportamenti non sicuri.
- **Interrompere l'attività** se persiste una violazione o si verifica un pericolo.
- **Segnalare tempestivamente** al Dirigente Scolastico ogni criticità, guasto, carenza di DPI o situazione di rischio.
- **Garantire l'uso corretto** di attrezzature, macchinari e dispositivi di protezione.
- **Gestire l'emergenza**, facendo allontanare persone in caso di pericolo grave e immediato.
- **Partecipare alla formazione obbligatoria** prevista dall'art. 37.

4. Responsabilità

Il preposto ha responsabilità **operativa e di vigilanza**. La giurisprudenza chiarisce che:

- la vigilanza deve essere **efficace**, non necessariamente continua;
- il preposto **non sostituisce** le responsabilità del Dirigente Scolastico.

5. Cosa deve fare il docente-preposto

- Controllare che gli studenti rispettino le regole di sicurezza.
- Verificare che attrezzature e materiali siano idonei e utilizzati correttamente.
- Segnalare immediatamente ogni problema.
- Fermare l'attività se necessario.
- Attuare le procedure di emergenza.

6. Schema rapido da memorizzare

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Il preposto nella scuola:

- **vigila** sulla sicurezza quotidiana,
- **interviene** e **ferma** attività pericolose,
- **segnala** ogni rischio,
- **assicura** l'uso corretto di attrezzature e DPI,
- **collabora** con dirigente scolastico e RSPP,
- **si forma** obbligatoriamente.

La movimentazione dei carichi animati.

Il problema del rischio in fatto di movimentazione di carichi animati non è per niente similare al rischio causato da carichi inanimati.

Quanto segue, vuole essere una forma di aiuto a tutti coloro che, per qualsiasi motivo, intendono abbracciare e sollevare una persona ed in particolare un alunno.

PREMESSA

Il Documento di valutazione dei rischi, redatto per l'istituto Leonardo da Vinci, al capitolo 01.13 riporta la metodologia di valutazione del rischio nel caso di attività di sollevamento.

Si riporta quanto scritto nel DVR:

*" Nel presente documento, la valutazione della movimentazione manuale dei carichi e le relative attività di sollevamento, viene effettuata secondo **lo specifico modello proposto dal NIOSH**; il metodo è adottato in Italia con alcune varianti in relazione al peso raccomandato per la popolazione lavoratrice, secondo la norma UNI EN 1005 02.*

Si è pertanto in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto "limite di peso raccomandato" attraverso un'equazione che, a partire da un massimo peso sollevabile in condizioni ideali, considera l'eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con appositi fattori di demoltiplicazione.

*Le equazioni per **l'Indice di Sollevamento** si basano sull'assunto che esiste un massimo peso sollevabile in condizioni ideali e che sia possibile valutare tutti gli elementi sfavorevoli (altezza, distanza, rotazione del tronco, frequenza, presa del carico, etc) ovvero*

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

quelle caratteristiche dell'azione di sollevamento che contribuiscono a far variare il fattore di rischio legato ad un compito.

Tali fattori negativi determinano dei fattori moltiplicativi che contribuiscono a ridurre il peso massimo sollevabile ad un valore che è detto ***Peso Limite Raccomandato*** *(PLR) e che dovrà essere valutato per ciascuna azione di sollevamento esaminata.*

Ciascun fattore moltiplicativo può assumere valori compresi tra 0 ed 1.

Quando l'elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume il valore di 1 e pertanto non porta ad alcun decremento del peso ideale iniziale.

Quando l'elemento di rischio è presente, discostandosi dalla condizione ottimale, il relativo fattore assume un valore inferiore a 1; esso risulta tanto più piccolo quanto maggiore è l'allontanamento dalla relativa condizione ottimale."

Il valore dell'indice del rischio, in genere, nelle scuole, come quelle dell'ICS Leonardo da Vinci, è inferiore a 0,85 e pertanto il rischio per la salute è da considerare irrilevante e non bisogna prendere alcun provvedimento.

Valore Indice	Situazione	Provvedimenti da adottare
Inferiore / uguale a 0,85	Accettabile	▪ Nessuno
Tra 0,86 e 0,99	Livello di attenzione	▪ Formazione, informazione ed addestramento
Superiore a 1,00	Livello di rischio	▪ Interventi di prevenzione e protezione ▪ Formazione, informazione ed addestramento ▪ Sorveglianza sanitaria

Orbene, quanto detto sopra vale per carichi inanimati (armadi, scaffali, banchi etc. etc.) mentre per carichi animati non è più valido.

PROCEDURA PER CARICHI ANIMATI

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

La presente procedura è tesa a valutare e a indicare come minimizzare il rischio da sollevamento di carichi animati ed in particolare di bambini nella scuola materna dell'istituto Leonardo da Vinci di Mascalucia (CT).

La movimentazione dei bambini viene di solito effettuata con maggior frequenza nelle prime 2 settimane dell'anno scolastico dove, per l'appunto, i bambini risentono di più della mancanza dei genitori.

In tale periodo si sollevano indicativamente dai 5 ai 10 bambini al giorno.

Dopo le prime due settimane i bambini, di solito, si abituano alla nuova situazione e il sollevamento viene effettuato occasionalmente in casi "di emergenza", malore, incidenti ecc. quantificabile in max. 1/2 sollevamenti al giorno.

La quantificazione del rischio con metodo quantitativo, come evidenziato in premessa, non risulta valutabile con il metodo NIOSH, in quanto trattasi di carichi non inanimati.

Per una valutazione del rischio possiamo tenere in considerazione quanto indicato dall'All. XXXIII del D.Lgs 81/08.

In tale allegato sono evidenziate alcune affermazioni che possono essere applicate anche nel caso di bambini ed esattamente:

- *Caratteristiche del carico*
- *Sforzo fisico richiesto*
- *Caratteristiche dell'ambiente di lavoro*
- *Esigenze connesse all'attivita'*
- *Fattori individuali di rischio*
- *Rischio di patologie da sovraccarico*

CARATTERISTICHE DEL CARICO

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- Il carico è troppo pesante;
- È ingombrante e difficile da afferrare;

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- È in equilibrio instabile oppure il suo contenuto rischia di spostarsi;
- E' collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- Può, a motivo della sua struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore in particolare in caso di urto.

SFORZO FISICO RICHIESTO

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- se è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- se può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto col corpo in posizione instabile.

CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- Il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso;
- Il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale dei carichi ad un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- La temperatura, l'umidità, o la ventilazione sono inadeguate.

ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITA'

L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause e periodi di recupero fisiologicamente insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione, tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell'addestramento.

RISCHIO DI PATOLOGIE DA SOVRACCARICO

Il sollevamento dei bambini comporta il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare di tipo dorso lombari.

Gli educatori di infanzia e i collaboratori scolastici sono già soggetti a controllo sanitario da parte del MC.

Attualmente per ridurre il rischio dato dalla presenza di un carico eccessivo viene attuata la strategia di approccio con i bambini più pesanti che consiste nell'accosciarsi e consolare il bambino, eventualmente abbracciandolo, invece di sollevare lo stesso.

PROCEDURA DI SOLLEVAMENTO DA APPLICARE

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

La procedura di sollevamento è atta a ridurre nei limiti del possibile i fattori di rischio sopraesposti.

La prima valutazione da effettuare da parte dell'operatore è quella di ***valutare se è possibile evitare il sollevamento del bambino*** attraverso le pratiche già seguite attualmente per i bambini più pesanti. Se non è possibile occorre abbassarsi e consolarlo, eventualmente abbracciandolo.

Movimentazione nel modo ergonomicamente più corretto

Se non è possibile evitare il sollevamento del bambino occorre effettuare la movimentazione nel modo ergonomicamente più corretto possibile:

- ✓ movimentare il carico partendo da una posizione accosciata con il bambino di fronte all'operatore;
- ✓ Afferrare il bambino e portarlo vicino al proprio corpo;
- ✓ Sollevarsi cercando di mantenere la schiena più dritta possibile utilizzando i muscoli delle cosce;
- ✓ Mantenere il bambino di fronte a sé;
- ✓ Mantenere il bambino vicino al proprio corpo.

In caso sia necessario trasportare il bambino in un altro punto cercare, per quanto possibile di ridurre lo spazio di trasporto facendo camminare, se possibile, il bambino.

Le operazioni di rilascio a terra del bambino devono essere effettate con le medesime cautele sopraindicate per il sollevamento

Dopo un sollevamento cercare, per quanto possibile, di evitare operazioni di sollevamento di oggetti del peso superiori ai 3 Kg e di effettuare operazioni di spinta/traino di oggetti.

Durante l'attività giornaliera prediligere, per quanto possibile, la posizione eretta a quella seduta, intervallando comunque la postura seduta con momenti di posizione eretta.

In caso di gravidanza avvertire immediatamente il dirigente scolastico.

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

PALESTRA A.S. 2026-2027

Danno e risarcimento per lesioni durante le attività di scienze motorie.

L'ora di ginnastica o educazione fisica è sempre molto attesa dai giovani che possono liberare tutta la loro energia vitale e divertirsi, ma può nascondere, in considerazione delle tante possibili attività, dei pericoli molto seri. (Si possono verificare Traumi distorsivi, contusivi, distrazioni o strappi muscolari, lesioni ai legamenti e tanti altri incidenti più o meno gravi).

Chi e in che misura dovrà risarcire l'eventuale danno?

A questa domanda fornisce la risposta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35281/2021, con la quale afferma che l'alunno che si infortuna durante l'ora di educazione fisica deve essere risarcito del danno subito, nel caso in cui l'istituto scolastico non sia nella condizione di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento lesivo.

Sono inoltre **irrilevanti le dinamiche** che hanno condotto alla realizzazione del sinistro visto che spetta all'istituto scolastico **sorvegliare e tutelare la incolumità dei propri allievi, all'interno della sua struttura e durante il tempo della lezione.**

Il criterio del **"rischio sportivo consentito"**, ossia il principio secondo il quale, l'atleta, consapevole dei potenziali danni a cui va incontro durante lo svolgimento della sua attività e ne assume la responsabilità, ***non esonera dal risarcimento***.

Tutti i comportamenti che, nell'ambito di una determinata disciplina sportiva, saranno considerati leciti, anche se non regolari, (si pensi ad una semplice partita di calcetto, o qualsiasi altra disciplina che può esporre a dei rischi) ***non esonerano dal risarcimento***.

La scuola è responsabile della incolumità degli alunni

Questo perché i ragazzi sono stati affidati alla scuola, che assume l'onere della loro incolumità e quindi la scuola dovrà agire con la massima diligenza al fine di non consentire il verificarsi di eventi lesivi, attraverso un continuo e assiduo controllo degli alunni e impedendo loro anche di attivare condotte che potrebbero esporli al pericolo di procurarsi dei danni fisici.

Il ministero dell'istruzione è quindi chiamato, insieme all'istituto scolastico, a risarcire i danni.

L'articolo 2048 del codice civile afferma che ***" Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori e non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone***

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

suindicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

La prova liberatoria può essere fornita nel caso l'insegnante riesca a dimostrare di essere stato costantemente presente ed aver modulato le difficoltà degli esercizi tenendo nella dovuta considerazione lo stato fisico e la condizione atletica dell'alunno, avendo avuto cura di far riscaldare gli allievi prima di effettuare gli esercizi più impegnativi e addestrandoli al loro compimento, fornendogli tutte le informazioni necessarie per eseguirli correttamente.

L'azione legale per ottenere il risarcimento dei danni, nel caso il danneggiato sia minorenne, può essere esercitata dai genitori nei confronti dell'istituto scolastico e del Miur (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) obbligato insieme alla scuola a indennizzare il danno, tramite l'assicurazione Inail.

Per quanto riguarda la ripartizione dell'onere della prova……. ***al danneggiato spetta dimostrare che l'evento lesivo si è determinato all'interno della scuola durante l'ora di lezione e l'entità delle lesioni attraverso una puntuale documentazione medica che attesti tutti gli elementi valutativi inerenti il danno subito.***

*Mentre all'istituzione scolastica spetta dimostrare di aver attivato ogni mezzo a sua disposizione al fine di evitare l'evento lesivo e questo è ottenibile solo e attraverso la "**prova liberatoria**".*

La dinamica del fatto non assume una rilevanza fondamentale essendo sufficiente una qualsiasi testimonianza per far instaurare il nesso di causalità, elemento di gran lunga più significativo.

RISCHI ED INCIDENTI NELL'ORA DI SCIENZE MOTORIE

I rischi, durante le attività di educazione fisica, sono collegati principalmente a:

1. Locali e attrezzature
2. Tipologia di attività svolta

Pertanto i rischi dovuti a locali ed attrezzature fanno capo all'ente locale (Comune), mentre i rischi per l'attività fanno capo al Docente e al D.L.

Punto 1

Locali della Palestra

I locali (Palestra) devono essere conformi alle normative e realizzati per tale scopo. Devono essere sufficientemente luminosi, forniti di docce con acqua calda e fredda e dotate di condizionatori di aria per una corretta temperatura, sia d'estate che d'inverno.

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Devono essere forniti di attrezzature antincendio, di porte di evacuazione e di sistemi di ricambio d'aria opportuni.

Le attrezzature devono riportare il marchio CEE ed essere sempre tenute sotto controllo dai docenti e sottoposte a regolare manutenzione, ove necessario.

Responsabile della palestra

All'inizio di ogni anno scolastico e prima dell'inizio delle lezioni, il responsabile della palestra dovrà fare pervenire al DL una relazione che riguarderà principalmente:

1. una nota circa le condizioni delle attrezzature esistenti, se sono state manutenzionate, se presentano delle scheggiature o altro, cosa bisogna sostituire, cosa bisogna acquistare etc. etc.

2. la revisione del regolamento (se necessario) sull'utilizzo della palestra (da affiggere al muro);

3. Osservazioni circa lo stato della palestra (vetri rotti, muri scrostati, aeratori rotti, bagni non funzionanti ed ogni altra osservazione necessaria), affinchè si possano richiedere gli opportuni interventi.

Punto 2

Docenti di Educazione motoria

L'attività svolta dai singoli alunni, se effettuata senza il diretto controllo dell'insegnate aumenta il livello di rischio.

All'inizio di ogni anno scolastico, sarà opportuno, in caso di rischio elevato, cambiare attività con altra meno rischiosa.

Ogni singolo docente dovrà presentare all'inizio dell'anno scolastico un elenco delle esercitazioni che intende effettuare per singola classe con dichiarazione del rischio, insito in ogni attività.

Dovrà anche valutare se, quanto da lui preparato, può essere attuato da tutti gli alunni e, nel caso non fosse possibile, individuare gli alunni che dovranno effettuare percorsi differenti.

Le attività non adattate ai singoli alunni possono comportare infortuni sull'attrezzo ovvero urto contro il suolo per cadute in piano, contro parti fisse dell'impianto, oppure non corretta esecuzione dell'esercizio etc.

L'attività deve essere sempre sotto controllo ed effettuata secondo le regole impartite dai docenti.

E' opportuno quindi che i docenti considerati preposti (secondo il D.Lgs, 81/2008):

- Facciano la valutazione dei rischi di ogni tipologia di attività;
- Sostituiscano le attività molto rischiose con altre meno rischiose;
- Si attengano alle disposizioni generali impartite dal DVR;
- Esercitino la massima attenzione e la massima vigilanza sulle attività degli alunni;
- Diano spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti quando l'attività motoria

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

comporta, per sua natura, particolari rischi;

- Evitino di far eseguire esercizi o svolgere attività non confacenti alle reali ed attuali capacità delle persone;
- Preparino dei piani personalizzati per coloro che sono portatori di handicap certificati;
- Preparino, se ritenuto necessario, piani personalizzati per alunni con difficoltà motorie o similari;
- Facciano utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o attività motoria (capi comodi e igienici - scarpe ginniche stabili protettive con suole antisdrucciolo - ginocchiere e protezioni su indicazione del docente ed ogni DPI necessario per azzerare il pericolo);
- Diano disposizioni vincolanti affinchè gli alunni aspettino l'arrivo del docente prima di iniziare l'attività, e lavorare solo in sua presenza seguendo con attenzione le indicazioni;
- Facciano osservare il regolamento della palestra laboratorio (affisso sulle pareti dello stesso);
- Facciano eseguire un accurato e specifico avviamento per riscaldare la muscolatura;
- Facciano lavorare gli alunni in modo ordinato utilizzando solo l'attrezzatura necessaria ed uno spazio adeguato (riporre gli attrezzi non necessari evitando che rimangano sul terreno d'azione);
- Si informino sempre sullo stato di salute degli alunni (magari richiedendo apposito certificato di idoneità all'attività in palestra);
- Prendano gli opportuni provvedimenti per adeguare le attività al reale stato di salute degli stessi, sia in modo definitivo che momentaneo;
- Evitino di fare affaticare eccessivamente gli alunni ed attuino periodi di pausa e recupero, anche al termine delle lezioni;
- Non facciano utilizzare le attrezzature in modo improprio (per fini diversi da quelli specifici) e senza l'autorizzazione;
- Tengano sotto controllo gli alunni non facendo prendere loro iniziative personali;
- Facciano utilizzare gli spazi a disposizione con un numero di persone adeguate alle dimensioni dei locali;
- Facciano attuare le consuete norme igieniche al termine dell'attività motoria.

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

RILEVAZIONI SULLO STATO ATTUALE DELLA PALESTRA
A CURA DEL PREPOSTO RESPONSABILE DELLA PALESTRA

Anno Scolastico 2026/2027 – Data ……..

Responsabile della palestra ……

Elenco attrezzature esistenti in palestra (dettagliare):

Bagni per personale maschile (Alunni)

N° bagni ……. N° lavabi …….. N° tazze……. N° docce…….. Altro ……..

Bagni per personale femminile (Alunne)

N° bagni……..……N° lavabi ……..N° tazze…….N° docce…….. Altro ……

Spogliatori per alunni (N°……..)

Spogliatoi per alunne (N°……..)

Bagni per personale maschile (Docenti)

N° bagni ……. N° lavabi ……..…. N° tazze……. N° docce……. Altro ……..

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Bagni per personale femminile (Docenti)

N° bagni …….N° lavabi …….N° tazze…….N° docce……. Altro ……

Spogliatoi per personale maschile **(Docenti)** (N°……)

Spogliatoi per personale femminile **(Docenti)** (N°……)

Infermeria - Dotazione presente (in collaborazione col medico del lavoro) (dettagliare)

Infermeria - Materiale ulteriore da comprare (in collaborazione col medico del lavoro) (dettagliare)

Porte **(**Porte esistenti N°……Porte difettose N°……)

Finestre **(**Finestre esistenti N°…….Finestre difettose N°…….)

Sistemi di ricambio aria **(**Aeratori esistenti N°……Aeratori difettosi N°……)

Radiatori per riscaldamento **(**Radiatori esistenti N°……Radiatori difettosi N°……)

Punti di illuminazione **(**Esistenti N°…… Difettosi N°……..)

Pavimentazione **(**Presenta difetti? ☐ SI ☐ NO)

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Pareti/Tetti (Presentano difetti? ☐ SI ☐ NO)

In caso di difetti alle pareti/Tetti/Pavimentazione/Strutture etc. etc.

Fate una breve descrizione……

……

Vie di fuga (Sono attaccate al muro? ☐ SI ☐ NO)

Organizzazione generale

Sono stati adottati tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione e le regole di accesso e comportamento? ☐ SI ☐ NO

È stata affissa la cartellonistica inerente i comportamenti da seguire nei locali della palestra? ☐ SI ☐ NO

Esistono attrezzature guaste o obsolete? ☐ SI ☐ NO

Se SI evidenziare quali (……

……)

Esiste cassetta di pronto soccorso? ☐ **SI** ☐ NO

(Dove è ubicata ?.....)

Esiste Defibrillatore? ☐ **SI** ☐ **NO**

(Dove è ubicato ?.....)

Esistono Dispositivi Antincendio? ☐ SI ☐ NO

(Dove sono ubicati ?.....)

☐ Nel locale della palestra ☐ Nelle pareti esterne della palestra ☐ Nei corridoi

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

☐ In infermeria ☐ Negli spogliatoi ☐ Altro posto

Esiste il regolamento per l'utilizzo della palestra? ☐ SI ☐ NO

(Dove è ubicato ?.....)

Altre osservazioni utili…….

……

……

Il Responsabile della Palestra (Data e firma)

……

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

ATTIVITA' DA PARTE DEL SINGOLO DOCENTE DI ATTIVITA' MOTORIA PER ALUNNO (H) CON PROGRAMMA DIVERSO DAGLI ALTRI

Anno Scolastico 2026/2027

Dovrà essere compilato un foglio per ogni alunno H

Docente di Scienze motorie

Nome …….…. Cognome……..……Data compilazione……

Nominativo alunno …….. Classe……

Programma e/o linee guida

per l'alunno…… della classe…….. (vedi esempi)

Esempi indicativi (non esaustivi - aggiungere quelli reali)

1) Attività di resistenza (Corsa, resistenza etc. etc. (Probabili Ore dedicate…….)
2) Attività varie di tipo muscolare (Probabili Ore dedicate……)
3) Attività di Palla a volo (Probabili Ore dedicate…….)
4) Attività consistente in salto in alto (Probabili Ore dedicate…….)

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

5) Attività consistente in salto in lungo (Probabili Ore dedicate…….)

6) Altro (Specificare tipo……) (Probabili Ore dedicate……)

7) Altro (Specificare tipo……) (Probabili Ore dedicate……)

8) Altro (Specificare tipo……) (Probabili Ore dedicate……)

E' stato valutato il rischio per ogni singola attività? ☐ **SI** ☐ **NO**

1) Attività di resistenza (Corsa, resistenza etc. etc.) (rischio……) Inserire valore del rischio

2) Attività varie di tipo muscolare (rischio……) Inserire valore del rischio

3) Attività di Palla a volo (rischio……) Inserire valore del rischio

4) Attività consistente in salto in alto (rischio……) Inserire valore del rischio

5) Attività consistente in salto in lungo (rischio ……) Inserire valore del rischio

6) Altro (Specificare tipo……) (rischio……) Inserire valore del rischio

7) Altro (Specificare tipo……) (rischio……) Inserire valore del rischio

8) Altro (Specificare tipo……) (rischio……) Inserire valore del rischio

Esistono attrezzature pericolose in palestra? ☐ **SI** ☐ **NO**

Per ricevuta (Data e firma del docente)……

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Per il docente (Calcolo rischio specifico)

Nel documento di valutazione dei rischi, pubblicato sul sito, sono state inserite le modalità di calcolo del rischio nell'attività di Scienze motorie (***Rischio specifico in Palestra***):

L'entità del rischio viene stimata come una funzione della probabilità e della magnitudo:

R = f (M, P)

ove:

R = Entità del rischio, o indice di rischio;
M = Magnitudo del danno in termini di conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento dannoso collegato al fattore di rischio;
P = Probabilità del verificarsi dell'evento dannoso collegato alla fonte di rischio considerato;
f = Funzione dipendente dal modello matematico scelto per effettuare l'analisi.

Utilizzando una scala di magnitudo e di probabilità variabile da 1 (scarsa magnitudo e scarsa probabilità) a 5 (massima o grave magnitudo e probabilità certa), si determinano i valori dell'entità del rischio (variabili da 1 a 25).

Valori del Rischio

MAGNITUDO	PROBABILITA'				
	1 (Scarsa)	2 (Piccola)	3 (Media)	4 (alta)	5 (Certa)
5 (Grave)	5	10	15	20	25
4 (Forte)	4	8	12	16	20
3 (Media)	3	6	9	12	15
2 (Leggera)	2	4	6	8	10
1 (Scarsa)	1	2	3	4	5

Valore risultante del rischio	Significato
1-4	Basso (Nessun provvedimento specifico)
5-9	Significativo (Livello di attenzione normale)
10-14	Medio (Livello superiore al normale da attenzionare)
15-19	Rilevante (Se possibile sostituire l'attività con altra o fornire appositi DPI.)
20-25	Alto (Attività da evitare completamente)

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

In caso di valori superiori a 14 per ogni tipo di attività, dovranno essere riviste le misure di sicurezza.

In genere il valore superiore a 9 è dato dal pericolo dell'utilizzo di attrezzature, ma, si precisa che, all'interno della Palestra, attualmente non esistono macchine pericolose.

La valutazione generale del rischio (pubblicato nel Documento di valutazione dei rischi), tenendo conto di tutte le misure messe in atto, porta ad un risultato di seguito indicato:

RISCHIO GENERALE PER ATTIVITA' GENERALE IN PALESTRA PRESENTE NEL DVR

OPERATORI ADDETTI: docenti di educazione fisica e personale ausiliario
PERSONALE PRESENTE: allievi
FATTORI DI RISCHIO: cadute, urti, uso di attrezzi etc. etc.
ORGANI ESPOSTI: corpo intero e singoli organi
PROTEZIONI: PROCEDURE DI LAVORO ADATTE: tappeti, scarpe, cuscini, guanti etc.
RISCHIO = M (3), P (3) = 9 (significativo con livello di attenzione normale)

Esempio di RISCHIO GENERALE PER ATTIVITA' SPECIFICA (Sarà compilata dall'insegnante)

OPERATORI ADDETTI: docenti di educazione fisica e personale ausiliario
PERSONALE PRESENTE: allievi
FATTORI DI RISCHIO: cadute, urti, uso di attrezzi etc. etc.
ORGANI ESPOSTI: corpo intero e singoli organi
PROTEZIONI: PROCEDURE DI LAVORO ADATTE: tappeti, scarpe, cuscini, guanti etc.

TIPO DI ATTIVITA': ***Esempio Attività di palla a volo***
RISCHIO = M (4), P (4) = 16 (medio)

TIPO DI ATTIVITA': ***Esempio Attività di resistenza***
RISCHIO = M (3), P (4) = 12 (medio)

TIPO DI ATTIVITA': ***Esempio Attività di salto in alto***
RISCHIO = M (4), P (5) = 20 (alto)

N.B.
Il docente dovrà consegnare, in doppia copia, al D.L. compilato in ogni parte i fogli n.1 e 2

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Per maggiori informazioni i docenti possono rivolgersi al RLS della scuola, maestra Santa Mazza

ATTIVITA' DA PARTE DEL SINGOLO DOCENTE DI ATTIVITA' MOTORIA

Anno Scolastico 2026/2027

Dovrà essere compilato un foglio per ogni classe

Docente di Scienze motorie

Nome …….. Cognome……..……Data compilazione……

Docente nelle seguenti Classi (Inserire le classi……

Programma e/o linee guida che si intendono mettere in atto per la classe…….. (vedi esempi)

Esempi indicativi (non esaustivi - aggiungere quelli reali)

1. Attività di resistenza (Corsa, resistenza etc. etc. (Probabili Ore dedicate…….)
2. Attività varie di tipo muscolare (Probabili Ore dedicate……..)
3. Attività di Palla a volo (Probabili Ore dedicate…….)
4. Attività consistente in salto in alto (Probabili Ore dedicate…….)
5. Attività consistente in salto in lungo (Probabili Ore dedicate…….)
6. Altro (Specificare tipo……..……) (Probabili Ore dedicate……)
7. Altro (Specificare tipo……) (Probabili Ore dedicate……)
8. Altro (Specificare tipo……..…) (Probabili Ore dedicate……)

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Il programma vale per tutti gli alunni ☐ **SI** ☐ **NO**

Ci sono alunni per cui è stato preparato apposito programma ☐ **SI** ☐ **NO**

Indicare nominativo alunno con apposito programma e valutazione dei rischi in foglio dedicato (a parte)

E' stato valutato il rischio per ogni singola attività? ☐ **SI** ☐ **NO**

1. Attività di resistenza (Corsa, resistenza etc. etc.) (rischio……) Inserire valore del rischio
2. Attività varie di tipo muscolare (rischio……) Inserire valore del rischio
3. Attività di Palla a volo (rischio……) Inserire valore del rischio
4. Attività consistente in salto in alto (rischio……) Inserire valore del rischio
5. Attività consistente in salto in lungo (rischio ……) Inserire valore del rischio
6. Altro (Specificare tipo……) (rischio……) Inserire valore del rischio
7. Altro (Specificare tipo……) (rischio……) Inserire valore del rischio
8. Altro (Specificare tipo……) (rischio……) Inserire valore del rischio

Esistono attrezzature pericolose in palestra? ☐ **SI** ☐ **NO**

Per ricevuta (Data e firma del docente) ……..

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Per il docente (Calcolo rischio specifico)

Nel documento di valutazione dei rischi, pubblicato sul sito, sono state inserite le modalità di calcolo del rischio nell'attività di Scienze motorie (***Rischio specifico in Palestra***):

L'entità del rischio viene stimata come una funzione della probabilità e della magnitudo:

R = f (M, P)

ove:

R = Entità del rischio, o indice di rischio;
M = Magnitudo del danno in termini di conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento dannoso collegato al fattore di rischio;
P = Probabilità del verificarsi dell'evento dannoso collegato alla fonte di rischio considerato;
f = Funzione dipendente dal modello matematico scelto per effettuare l'analisi.

Utilizzando una scala di magnitudo e di probabilità variabile da 1 (scarsa magnitudo e scarsa probabilità) a 5 (massima o grave magnitudo e probabilità certa), si determinano i valori dell'entità del rischio (variabili da 1 a 25).

Valori del Rischio

MAGNITUDO	PROBABILITA'				
	1 (Scarsa)	2 (Piccola)	3 (Media)	4 (alta)	5 (Certa)
5 (Grave)	5	10	15	20	25
4 (Forte)	4	8	12	16	20
3 (Media)	3	6	9	12	15
2 (Leggera)	2	4	6	8	10
1 (Scarsa)	1	2	3	4	5

Valore risultante del rischio	Significato
1-4	Basso (Nessun provvedimento specifico)
5-9	Significativo (Livello di attenzione normale)
10-14	Medio (Livello superiore al normale da attenzionare)
15-19	Rilevante (Se possibile sostituire l'attività con altra o fornire appositi DPI.)
20-25	Alto (Attività da evitare completamente)

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

In caso di valori superiori a 14 per ogni tipo di attività, dovranno essere riviste le misure di sicurezza.

In genere il valore superiore a 9 è dato dal pericolo dell'utilizzo di attrezzature, ma, si precisa che, all'interno della Palestra, attualmente non esistono macchine pericolose.

La valutazione generale del rischio (pubblicato nel Documento di valutazione dei rischi), tenendo conto di tutte le misure messe in atto, porta ad un risultato di seguito indicato:

RISCHIO GENERALE PER ATTIVITA' GENERALE IN PALESTRA PRESENTE NEL DVR

OPERATORI ADDETTI: docenti di educazione fisica e personale ausiliario
PERSONALE PRESENTE: allievi
FATTORI DI RISCHIO: cadute, urti, uso di attrezzi etc. etc.
ORGANI ESPOSTI: corpo intero e singoli organi
PROTEZIONI: PROCEDURE DI LAVORO ADATTE: tappeti, scarpe, cuscini, guanti etc.
RISCHIO = M (3), P (3) = 9 (significativo con livello di attenzione normale)

Esempio di RISCHIO GENERALE PER ATTIVITA' SPECIFICA (Sarà compilata dall'insegnante)

OPERATORI ADDETTI: docenti di educazione fisica e personale ausiliario
PERSONALE PRESENTE: allievi
FATTORI DI RISCHIO: cadute, urti, uso di attrezzi etc. etc.
ORGANI ESPOSTI: corpo intero e singoli organi
PROTEZIONI: PROCEDURE DI LAVORO ADATTE: tappeti, scarpe, cuscini, guanti etc.

TIPO DI ATTIVITA': ***Esempio Attività di palla a volo***
RISCHIO = M (4), P (4) = 16 (medio)

TIPO DI ATTIVITA': ***Esempio Attività di resistenza***
RISCHIO = M (3), P (4) = 12 (medio)

TIPO DI ATTIVITA': ***Esempio Attività di salto in alto***
RISCHIO = M (4), P (5) = 20 (alto)

N.B.
Il docente dovrà consegnare, in doppia copia, al D.L. compilato in ogni parte i fogli n.1 e 2

Per maggiori informazioni i docenti possono rivolgersi al RLS della scuola, maestra Santa Mazza

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Il DSGA

1. Identità e ruolo del DSGA

Il DSGA è il **responsabile organizzativo e gestionale** dei servizi amministrativi e generali della scuola. È figura **dirigenziale intermedia**, collocata tra il Dirigente Scolastico (DS) e il personale ATA, con compiti di direzione, coordinamento e controllo.

Funzioni generali

- Sovrintende ai **servizi amministrativi e contabili**.
- Coordina e organizza il **personale ATA** (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici).
- Cura la **gestione finanziaria** e la **contabilità** dell'istituto.
- Supporta il DS nella **programmazione** e nella **gestione amministrativa** del PTOF.
- Garantisce la **regolarità amministrativa** degli atti e delle procedure.

2. Funzioni amministrative e contabili

Attività principali

- Predisposizione del **Programma Annuale** e del **Conto Consuntivo**.
- Gestione dei **mandati**, **reversali**, **fatture**, **contratti**, **inventari**, **registri contabili**.
- Cura dei rapporti con fornitori, enti locali, tesoreria, revisori dei conti.
- Supervisione del **protocollo**, dell'archivio e dei flussi documentali.
- Controllo della **correttezza formale** degli atti prodotti dagli assistenti amministrativi.
- Supporto amministrativo ai progetti **PNRR**, **PON**, **FSE**, **FESR**, ecc.

Responsabilità connesse

- Responsabilità **amministrativo-contabile** per irregolarità negli atti.
- Responsabilità **disciplinare** per omissioni o negligenze.

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- Responsabilità **civile e penale** in caso di danni erariali o violazioni normative.

3. Funzioni di coordinamento del personale ATA

Il DSGA:

- Organizza il **piano delle attività** del personale ATA.
- Assegna incarichi e mansioni.
- Verifica la **qualità del servizio** e il rispetto delle procedure.
- Coordina i collaboratori scolastici nei plessi, tramite figure referenti.
- Gestisce ferie, permessi, assenze, turnazioni, sostituzioni.
- Collabora con il DS nella valutazione del personale ATA.

4. Responsabilità del DSGA nel D.Lgs. 81/2008

Il DSGA **non è preposto**, ma è una figura **chiave** nella gestione della sicurezza per la parte organizzativa e documentale.

Obblighi come lavoratore (art. 20)

- Osservare le disposizioni del DS e del RSPP.
- Utilizzare correttamente attrezzature, videoterminali, arredi.
- Segnalare immediatamente rischi, guasti, malfunzionamenti.
- Partecipare alla formazione obbligatoria (generale + specifica rischio basso).
- Collaborare nelle procedure di emergenza.

Compiti specifici connessi al ruolo

Pur non essendo preposto, il DSGA ha responsabilità operative rilevanti:

a) Gestione documentale della sicurezza

- Cura la **tenuta e l'aggiornamento** dei registri della sicurezza (formazione, consegna DPI, verbali).
- Supporta il DS nella predisposizione del **DVR** e dei documenti correlati.
- Gestisce le comunicazioni con enti esterni (ASL, Vigili del Fuoco, Comune).

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

b) Coordinamento del personale ATA in materia di sicurezza

- Assicura che collaboratori scolastici e assistenti amministrativi rispettino le procedure di sicurezza.
- Organizza la **formazione** e l'addestramento del personale ATA.
- Verifica che nei plessi siano presenti:
 - planimetrie di evacuazione,
 - presidi antincendio funzionanti,
 - registro delle pulizie,
 - segnalazioni di rischio.

c) Supporto nelle emergenze

- Collabora con il DS nella gestione delle emergenze.
- Coordina il personale ATA durante le evacuazioni.
- Garantisce la presenza dei **referenti di plesso** e degli addetti antincendio/primo soccorso.

d) Vigilanza amministrativa

- Controlla che gli appalti (pulizie, mensa, manutenzioni) rispettino le norme di sicurezza.
- Verifica la regolarità dei documenti delle ditte (DURC, DVR, idoneità tecnico-professionale).

5. Responsabilità specifiche in un Istituto Comprensivo

In un IC il DSGA deve gestire:

- **Plessi multipli** → coordinamento complesso dei collaboratori scolastici.
- **Ordini di scuola diversi** → esigenze differenti (infanzia, primaria, secondaria).
- **Progetti e fondi** su più sedi → gestione contabile articolata.
- **Rapporti con più Comuni** → manutenzioni, lavori, sicurezza strutturale.
- **Flussi documentali elevati** → iscrizioni, trasferimenti, fascicoli alunni.

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

6. Tipologie di responsabilità

Responsabilità amministrativa

Per irregolarità negli atti, errori contabili, violazioni procedurali.

Responsabilità civile

Per danni causati a terzi o all'amministrazione.

Responsabilità penale

Per omissioni rilevanti, falsi, violazioni della sicurezza.

Responsabilità disciplinare

Per negligenza, mancato rispetto delle direttive del DS, comportamenti scorretti.

In sintesi

Il DSGA è responsabile di:

- **Gestione amministrativa e contabile** dell'istituto.
- **Coordinamento del personale ATA**.
- **Supporto organizzativo** al DS.
- **Gestione documentale della sicurezza**.
- **Vigilanza amministrativa** su procedure e appalti.
- **Collaborazione nelle emergenze** e nella formazione del personale.

È una figura **strategica** per il funzionamento dell'Istituto Comprensivo e per la corretta applicazione del D.Lgs. 81/2008.

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Responsabilità e procedure del Collaboratore scolastico in un Istituto Comprensivo

1. Ruolo del Collaboratore Scolastico

È la figura ATA che garantisce:

- **vigilanza** sugli alunni e sugli ambienti scolastici
- **pulizia, igiene e decoro** degli spazi
- **supporto organizzativo** a docenti e segreteria
- **sicurezza** secondo il D.Lgs. 81/2008 (non è preposto, ma ha obblighi di vigilanza e segnalazione)

Opera in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo: infanzia, primaria, secondaria di I grado.

2. Responsabilità principali

A. Vigilanza sugli alunni

- Sorveglianza nei corridoi, ingressi, uscite, servizi igienici.
- Controllo degli accessi (visitatori, genitori, fornitori).
- Supporto durante gli spostamenti delle classi.
- Segnalazione immediata di comportamenti a rischio o situazioni critiche.

B. Sicurezza e prevenzione

- Segnalare guasti, pericoli, anomalie strutturali o comportamentali.
- Collaborare nelle procedure di emergenza (evacuazione, primo intervento).
- Controllare che gli ambienti siano liberi da ostacoli e utilizzabili in sicurezza.
- Attenersi alle disposizioni del Dirigente e del RSPP.

C. Pulizia e igiene

- Pulizia quotidiana di aule, corridoi, servizi igienici, uffici, spazi comuni.
- Sanificazione secondo protocolli (es. malattie infettive, indicazioni ASL).

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- Smaltimento corretto dei rifiuti, compresi quelli speciali (es. vetro rotto).

D. Supporto ai docenti

- Preparazione degli ambienti (aule, laboratori).
- Piccole attività di supporto logistico (fotocopie, materiali).
- Assistenza agli alunni con disabilità **nei limiti del profilo professionale** (non compiti sanitari).

E. Supporto amministrativo di base

- Consegna comunicazioni interne.
- Apertura/chiusura dei locali.
- Custodia di chiavi e materiali.

3. Procedure operative essenziali

3.1. Apertura e chiusura dei locali

- Controllo sicurezza (luci, gas, finestre, porte).
- Registrazione eventuali anomalie.
- Attivazione/disattivazione allarmi secondo protocollo.

3.2. Gestione degli ingressi

- Verifica identità dei visitatori.
- Registrazione accessi.
- Accompagnamento nei locali autorizzati.

3.3. Sorveglianza durante l'orario scolastico

- Presidio delle aree assegnate.
- Interventi tempestivi in caso di comportamenti pericolosi.
- Comunicazione immediata ai docenti o alla dirigenza.

3.4. Pulizia e sanificazione

- Rispetto del piano di pulizie dell'Istituto.

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- Uso corretto dei prodotti (schede di sicurezza).
- Segnalazione di materiali mancanti o superfici danneggiate.

3.5. Emergenze ed evacuazione

- Conoscere il Piano di Emergenza.
- Guidare gli alunni verso i punti di raccolta.
- Assicurarsi che nessuno resti nei locali.
- Collaborare con il docente responsabile della classe.

3.6. Assistenza di base agli alunni

- Aiuto negli spostamenti.
- Supporto nei servizi igienici **solo nei casi previsti** (infanzia, disabilità).
- Mai svolgere mansioni sanitarie o infermieristiche.

4. Limiti del ruolo (cosa NON deve fare)

- Somministrare farmaci (salvo protocolli formalizzati).
- Eseguire interventi sanitari o di igiene personale complessi.
- Sostituirsi ai docenti nella vigilanza didattica.
- Effettuare manutenzioni tecniche specialistiche.
- Gestire dati sensibili senza istruzioni formali.

5. Documenti che regolano il ruolo

- **CCNL Comparto Scuola** (profilo ATA – Collaboratore Scolastico).
- **Mansionario interno dell'Istituto Comprensivo**.
- **D.Lgs. 81/2008** (obblighi di sicurezza).
- **Piano di Emergenza ed Evacuazione**.
- **Regolamento di Istituto**.
- **Protocollo di somministrazione farmaci** (se presente).

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Responsabilità dell'Assistente Amministrativo (AA) in un Istituto Comprensivo

L'Assistente Amministrativo è una figura **tecnico-operativa** che supporta il funzionamento amministrativo, contabile e gestionale della scuola. Le sue responsabilità derivano da:

- **Mansionario ATA** (CCNL Scuola)
- **Compiti assegnati dal DSGA e dal Dirigente Scolastico**
- **Normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008)**
- **Regolamenti interni dell'Istituto Comprensivo**

1. Responsabilità amministrative e gestionali

Attività tipiche dell'AA

- Gestione di **pratiche amministrative**: alunni, personale, contabilità, protocollo, archivio.
- Redazione di **atti amministrativi** (comunicazioni, certificazioni, verbali, decreti).
- Supporto alla **segreteria didattica**: iscrizioni, trasferimenti, fascicoli alunni, esami.
- Supporto alla **segreteria del personale**: contratti, assenze, presenze, ricostruzioni carriera.
- Gestione del **protocollo informatico** e dell'archivio.
- Utilizzo dei sistemi informativi: **SIDI**, PagoPA, Piattaforma Unica, ANPR, ecc.

Responsabilità connesse

- **Correttezza e completezza degli atti** prodotti.
- **Riservatezza dei dati** (GDPR): trattamento corretto di dati sensibili di alunni e personale.
- **Custodia dei documenti** e rispetto delle procedure interne.
- **Rispetto delle scadenze** amministrative e degli adempimenti ministeriali.

2. Responsabilità in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008)

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

L'Assistente Amministrativo **non è preposto**, salvo casi particolari, ma ha comunque obblighi specifici come lavoratore.

Obblighi principali (art. 20 D.Lgs. 81/2008)

- **Osservare le disposizioni** in materia di sicurezza impartite dal Dirigente e dal preposto.
- **Utilizzare correttamente** attrezzature, videoterminali, arredi, dispositivi.
- **Segnalare immediatamente** al DSGA o al Dirigente eventuali guasti, rischi, malfunzionamenti.
- **Non rimuovere o modificare** dispositivi di sicurezza.
- **Partecipare alla formazione** obbligatoria (formazione generale + specifica rischio basso).
- **Collaborare nelle procedure di emergenza** (evacuazione, primo soccorso se formato).

Rischi tipici dell'Assistente Amministrativo

- Uso prolungato del **videoterminale** (VDT).
- Movimentazione di documenti e materiali.
- Stress lavoro-correlato.
- Rischi legati all'accesso del pubblico agli uffici.

3. Responsabilità verso il pubblico e la comunità scolastica

L'AA è spesso il **primo punto di contatto** con famiglie, docenti, enti esterni.

Responsabilità relazionali

- Garantire **correttezza, trasparenza e cortesia** nei rapporti con il pubblico.
- Fornire informazioni **coerenti con le disposizioni del DS** e con la normativa.
- Gestire situazioni delicate (alunni con BES, famiglie in difficoltà, contenziosi) con professionalità.

4. Responsabilità disciplinari, civili e penali

L'Assistente Amministrativo può essere chiamato a rispondere:

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Responsabilità disciplinare

- In caso di **negligenza**, ritardi, omissioni, violazioni del codice di comportamento.

Responsabilità civile

- Per **danni causati** a terzi o all'amministrazione per comportamenti colposi.

Responsabilità penale

- In caso di violazioni gravi (es. trattamento illecito di dati, omissioni rilevanti, falsi documentali).

Nota importante

La responsabilità dell'AA è **limitata ai compiti effettivamente assegnati** e non sostituisce quella del DSGA o del Dirigente Scolastico.

5. Responsabilità specifiche in un Istituto Comprensivo

In un IC, l'AA deve gestire:

- **Plessi multipli** → coordinamento con collaboratori scolastici e docenti referenti.
- **Alunni di ogni ordine di scuola** → gestione fascicoli, certificazioni, trasferimenti.
- **Progetti PNRR, PON, PTOF** → supporto documentale e amministrativo.
- **Contabilità semplificata** → supporto al DSGA nella gestione dei registri e dei mandati.
- **Comunicazioni istituzionali** → pubblicazione atti, albo online, trasparenza.

In sintesi

L'Assistente Amministrativo ha responsabilità:

- **Amministrative** (atti, documenti, scadenze).
- **Gestionali** (supporto a DS e DSGA).
- **Relazionali** (rapporti con pubblico e personale).
- **Di sicurezza** (obblighi del lavoratore).
- **Di riservatezza** (GDPR).
- **Disciplinari, civili e penali** nei limiti delle sue attribuzioni.

È una figura **centrale** per il funzionamento quotidiano dell'Istituto Comprensivo.

Il R.S.P.P.
(Prof. Carmelo Pezzella)

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Concetta Rita D'Amico)